

(N. 1132)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1955 (V. Stampato N. 984)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

**TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 LUGLIO 1955**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al suddetto Protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente articolo 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore

del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.

ALLEGATO.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE E FINANZIARIO CONCLUSO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA IL 13 OTTOBRE 1947

L'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, desiderosi di rendere più efficace l'Accordo commerciale e finanziario sottoscritto dalle due Repubbliche il 13 ottobre 1947, e con il proposito di stabilire le basi che assicurino le relazioni economiche tra ambedue i Paesi per un lungo periodo, hanno convenuto di sottoscrivere il presente Protocollo addizionale, che modifica le disposizioni del menzionato Accordo, e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioè:

L'Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza il Dottor GIUSTINO ARPESANI, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia nella Repubblica Argentina*, e Sua Eccellenza il Prof. VITTORIO RONCHI.

L'Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica Argentina, LL. EE. i Signori Ministri degli affari esteri e del Culto, Dott. HIPOLITO J. PAZ; *Presidente del Consiglio Economico Nazionale*, Dottor RAMÓN A. CERELJO; *di Economia*, Dottor ROBERTO A. ARES, *delle Finanze*, Dottor ALFREDO GOMEZ MORALES *ed Industria e Commercio*, Signor COSTANTINO J. BARRO.

I quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

I. — Sostituire gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 (escluso l'ultimo paragrafo), 14 (escluso l'ultimo paragrafo), 15 e 16 e dal 18 al 30 compreso, dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana sottoscritto il 13 ottobre 1947, con le seguenti clausole:

Articolo 1.

Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i Governi dei due Paesi, dichiarano il proposito di rafforzare, con tutti i mezzi a loro disposizione, i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di stimolare l'intercambio dei loro prodotti verso il più alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti secondo le rispettive necessità nazionali.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica Argentina faciliterà entro i limiti delle facoltà che normalmente esercita in tale materia, l'esportazione verso la Repubblica Italiana delle merci argentine previste nella Lista A, e, da parte sua, il Governo della Repubblica Italiana concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di tali merci nella Repubblica Italiana.

Articolo 3.

La Repubblica Italiana comprerà e la Repubblica Argentina venderà, in conformità alle condizioni ed ai prezzi che di comune accordo si stabiliranno, oltre il quantitativo già acquistato e compreso nella lista *A* per il 1949, la quantità minima annua di 500.000 tonnellate di grano per i successivi anni di vigore dell'Accordo, sempre che in ciascuno di detti anni il saldo esportabile non subisca riduzioni sostanziali.

Articolo 4.

Il Governo della Repubblica Italiana faciliterà, entro i limiti delle facoltà che normalmente esercita in tale materia, le esportazioni verso la Repubblica Argentina delle merci previste nella lista *B*, e, da parte sua, il Governo Argentino concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione di dette merci nella Repubblica Argentina.

Articolo 5.

Il Governo Italiano assicura che tutti i prodotti argentini che in applicazione del presente Accordo si esporteranno verso l'Italia, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese, e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che in applicazione del presente Accordo si esporteranno in Argentina, saranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese.

Articolo 6.

Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste *A* e *B*, tra i due Paesi, e di includervi altri prodotti le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di rilasciare permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle liste menzionate.

Articolo 7.

I contingenti previsti nelle liste *A* e *B* del presente Accordo avranno valore per un periodo di 12 mesi, a partire dal 15° giorno dopo la firma dell'Accordo.

Tre mesi prima della scadenza del periodo annuo di validità delle suddette liste, le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio tra i due Paesi durante il periodo di 12 mesi successivo, sino alla scadenza dell'Accordo. Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non fosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste in vigore.

Articolo 8.

I Governi Contraenti costituiranno con sede in Buenos Aires una Commissione Mista Consultiva che si riunirà regolarmente con il proposito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, al fine di raggiungere gli scopi in esso previsti. Essa potrà proporre ai Governi Contraenti le misure dirette ad ottenere una maggiore intensificazione dell'intercambio tra i due Paesi.

Articolo 9.

Ambedue i Governi procederanno alla designazione di una Commissione Mista che avrà il compito di studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all'apporto immigratorio, parteciperà tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparerà ed eseguirà il Governo argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assuma per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca.

CAPITOLO SUL REGIME DEI PAGAMENTI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10.

Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste nel presente Accordo ed in conformità con le regolamentazioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.

Articolo 11.

Tutti pagamenti ai quali si riferisce l'articolo 10 saranno effettuati per il credito o il debito secondo i casi, di un Conto in dollari statunitensi denominato « Conto Generale Dollari C.A.I. (*Convenio Argentino Italiano*) che l'Ufficio Italiano dei Cambi agendo in rappresentanza del Governo Italiano, aprirà a nome del « Banco Central de la Republica Argentina », il quale agirà in rappresentanza del Governo Argentino.

Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, i pagamenti dell'Argentina a favore dell'Italia potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi stabiliti in entrambi i Paesi. A tal uopo le Banche italiane apriranno a nome dei propri corrispondenti in Argentina « Conti speciali Dollari C.A.I. », che saranno considerati come sottoconti del « Conto Generale Dollari C.A.I. » (*Convenio Argentino Italiano*) previsto al precedente paragrafo.

I pagamenti relativi alle rimesse di aiuto familiare continueranno ad essere effettuati come sino ad ora, vale a dire tramite del « Banco Central de la Republica Argentina » e dell'Ufficio Italiano dei Cambi, direttamente.

Articolo 12.

Il conto aperto in virtù di quanto stabilito al primo capoverso dell'articolo 11 potrà presentare saldo creditore o debitore indistintamente fino al limite di 80 (ottanta) milioni di dollari.

Articolo 13.

Il saldo totale che presenti il « Conto Generale Dollari C.A.I. » al quale si riferisce l'articolo 11 comporterà interessi in ragione del 2,50 per cento per la somma eccedente 10 (dieci) milioni di dollari; tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato Conto alla fine di ciascun semestre calendario.

Articolo 14.

Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza, saranno effettuati a tramite dei Conti ai quali si riferisce l'articolo 11 ed in conformità con le disposizioni del presente Accordo, le quali resteranno in vigore, a tal fine, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo. L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il « Banco Central de la República Argentina » definiranno di comune intesa la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi od aventi scadenza posteriormente al detto limite.

Il saldo totale che al termine del citato periodo di sei mesi presentino i Conti ai quali si riferisce l'articolo 11, sarà regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o di comune accordo, in dollari U.S.A., in divise o in qualunque altra forma.

Articolo 15.

L'Ufficio Italiano dei Cambi telegraferà giornalmente al Banco Centrale de la República Argentina il saldo del « Conto Generale Dollari C.A.I. ». Da parte sua, il Banco Central de la República Argentina notificherà giornalmente per telegrafo all'Ufficio Italiano dei Cambi l'ammontare globale degli ordini di pagamento in dollari C.A.I. emessi nella giornata dal Banco Central de la República Argentina, nonchè l'ammontare globale degli ordini di pagamento ricevuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi; analoga informazione fornirà l'Ufficio Italiano dei Cambi al Banco Central de la República Argentina.

Articolo 16.

Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C.A.I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce l'articolo 11, l'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Banco Central de la República Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione dei dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.

Articolo 17.

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:

a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i Territori;

b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina in conformità con le disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;

c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformità con i principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad una utile finalità economica;

d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare un miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;

e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Articolo 18.

I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono:

a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre e aerea, assicurazione ed altre provvigioni, commissioni, spese portuali, diritti vari, tasse e simili);

b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;

c) pagamenti o rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio di cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno o dell'altro Paese;

d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, spese di sostentamento, diritti, « redevances », canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;

e) pagamenti di premi e indennità di assicurazione e dei saldi di riassicurazione;

f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, di imposte tasse e accessori;

g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la República Argentina.

Articolo 19.

L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Banco Central de la República Argentina fisseranno le modalità tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo 20.

Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del Conto Generale o dei Conti Speciali istituiti dal presente Accordo, salvo che ciò non venga concordato in ciascun caso dalle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Articolo 21.

Le Alte Parti Contraenti esamineranno nuovamente le disposizioni del Presente Accordo, al fine di introdurre le modificazioni del caso, ove ciò fosse necessario, come conseguenza della loro adesione a convenzioni monetarie di carattere internazionale.

Articolo 22.

Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio Italiano dei Cambi potrà dare facoltà alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la República Argentina potrà permettere

agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuerà a tramite dei conti previsti nell'articolo 11.

II. — Ampliare l'articolo 44 dell'Accordo sottoscritto il 13 ottobre 1947, con la seguente clausola:

«Dopo il 31 dicembre 1951, il presente Accordo sarà prorogato annualmente per tacita riconduzione, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima della scadenza di ogni anno».

III. — Il presente Protocollo sarà ratificato in conformità della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio delle rispettive ratifiche sarà effettuato nella città di Roma al più presto possibile.

Senza pregiudizio della sua debita ratifica, e di quanto previsto nell'articolo 7, il presente Protocollo entrerà in vigore a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1951, salvo quanto esplicitamente stabilito nella sezione II.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, si firmano due esemplari in lingue spagnola ed italiana, pariuenti validi, in Buenos Aires addì otto ottobre millenovecentoquarantanove.

*Per il Presidente
della Repubblica Italiana*

GIUSTINO ARPESANI
VITTORIO RONCHI

*Per il Presidente
della Repubblica Argentina*

HIPOLITO J. PAZ
RAMÓN A. CERELJO
ROBERTO A. ARES
A. GOMEZ MORALES
JOSÈ COSTANTINO BARRO.

LISTA A.

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ARGENTINI IN ITALIA

Articolo	Migliaia di dollari
Cereali, (grano, mais, orzo, avena e segale)	87.300
Manioca	100
Fagioli	1.000
Miele	1.000
Bovini, razze lattifere, pure d'incrocio	350
Equini vivi	1.000
Carne con osso (carne congelata tipo continente)	8.000 (1)
Carne disossata (carne congelata tipo continente)	2.200 (1)
Carne conservata	1.500
Pollame congelato	25
Fratteglie	1.200
Estratto di carne	500
Uova fresche, disseccate ed in polvere	100
Burro	4.000
Formaggio a pasta dura	4.000
Formaggi da fusione	100 (2)
Caseina	3.000
Sego animale per uso industriale	1.000
Setole, crine e peli	500
Lane sudice e lavate	12.000
Corna, ossa e farina di ossa	300
Prodotti opoterapici	500
Acidi grassi animali (oleina, oleo-stearina e glicerina)	1.200
Legnami duri per installazioni industriali	100
Estratto di quebracho	200
Pelli grezze	15.000
Pelli da pellicceria	500
Pelli di rettili	100
Budella salate e secche	600
Farina di carne	400
Sangue secco	200
Cascami di cotone e lana	1.500
Stracci e ritagli	2.000
Mica	100
Rafaelita (carbone minerale)	90
Minerali di tungsteno	1.000
Olio di tung	700
Paglia di Guinea	200
Tabacco	50
Frutta fresca	500 (3)
Frutta secca e conservata	200
Prodotti vari	4.000 (4)

(1) Il contingente potrà essere aumentato di altri 10 milioni di dollari in relazione alle possibilità di collocamento nel mercato interno italiano.

(2) Subordinatamente alle condizioni di esportazione e di controllo di destinazione che stabilirà il Ministero argentino competente.

(3) Che non coincida con la stagione italiana.

(4) Secondo le necessità del Paese, i cui permessi saranno rilasciati nei casi in cui il Paese importatore lo ritenga conveniente.

LISTA B.

ESPORTAZIONI DALL'ITALIA VERSO LA REPUBBLICA ARGENTINA

Articoli	Migliaia di dollari
Macchine per sfruttamento agro-zootecnico (1)	7.610
Macchine agricole	610
Trattori	7.000
Macchine, apparecchi ed altri elementi per forza elettrica (2)	12.450
Generatori elettrici da 1 a 100 HP	730
Gruppi elettrogeni Diesel	1.460
Gruppi convertitori	350
Apparecchi e meccanismi per elettricità	290
Accessori per gruppi elettrogeni e centrali elettriche	290
Macchinari per centrali elettriche	9.330
Materiale da trasporto (1)	18.360
Locomotrici Diesel, locomotrici, treni elettro-Diesel, vagoni motore e vagoni per passeggeri	8.745
Tranvai e trolleybus	4.370
Omnibus Diesel carrozzati e non carrozzati	5.245
Macchine e motori in generale per l'industria (2)	15.485
Macchine utensili	2.915
Presse e torni idraulici	175
Macchine per l'industria alimentare in generale	290
Macchine per la fabbricazione e la lavorazione della carta	175
Macchine per l'industria grafica	1.020
Macchine per molare il vetro	30
Macchine per l'industria tessile	2.625
Macchine per cucire industriali	875
Macchine per l'industria della costruzione	585
Macchine per fabbricare mattoni	85
Pompe elettriche	440
Laminatoi, calandre e mangani	175
Apparecchi e macchine ausiliari per navi, compresi gli apparecchi radar Gru	85
Motori elettrici da 1/4 a 10 HP	290
Motori elettrici da 10 a 30 HP	585
Motori elettrici da 30 a 100 HP	585
Motori elettrici da 30 a 100 HP	290
Motori elettrici di meno di 1/4 di HP	440
Motori elettrici a velocità variabile	440
Motori elettrici di oltre 100 HP	290
Agitatori d'aria d'ogni specie	495
Motori a scoppio e Diesel per uso agricolo o industriale	1.460
Macchine per l'industria del legno	290
Pompe o compressori d'aria	260
Macchine diverse	585

(1) Purchè rispondano alle specificazioni stabilite dagli organismi ufficiali argentini competenti.

(2) Purchè i materiali da fornire non si producano nel Paese in quantità e qualità sufficienti, e rispondano alle caratteristiche e necessità dello stesso.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli	Migliaia di dollari
Materiale aeronautico (1)	1.690
Macchine per cucire per uso domestico	1.165
Macchine da scrivere.	1.750
Macchine calcolatrici.	1.165
Registratori di cassa	290
Oliatori o ingrassatori automatici di rame	5
Oliatori o ingrassatori di ferro (esclusi tipo Stauffer, a goccia visibile e verticali a mano)	290
Cinghie di cuoio (carde per la fabbricazione di tessuti e guarnizioni per carde)	145
Cinghie di tela e gomma da trasmissione	60
Ferramenta in generale e serrature a combinazione per casseforti	350
Cuscinetti a sfere	875
Lime	30
Seghe in generale	145
Forbici di ferro per uso agricolo	30
Strumenti e utensili per arti, mestieri e per l'agricoltura e loro parti (2)	1.340
Piombo in lingotti o barre.	585
Zinco in lingotti o barre	290
Lamiere di zinco piane di spessore superiore al n. 4	585
Lamierini di ferro magnetico e accessori per accumulatori.	85
Tele metalliche per uso industriale	115
Acciai speciali semi-lavorati	230
Filo di nichel o lega	60
Profilati di ferro per case prefabbricate	115
Semi-lavorati di duralluminio (lamiere, reggette, fili, ecc.) (2)	175
Filo di ferro o acciaio, non galvanizzato fino al n. 14	145
Filo di ferro o acciaio galvanizzato fino al n. 14	440
Filo di ferro o acciaio spinato	175
Catene a cilindro di acciaio e silenziose	585
Tubi, gomiti, unioni, incroci, ecc. di ferro dolce o battuto compresi quelli di ferro malleabile	1.310
Banda stagnata	440
Zolfo	175
Amianto in polvere	230
Terre filtranti e scoloranti	145
Oli essenziali	150
Carburo di calcio	585
Biossido di titanio	440
Acido citrico	45
Coloranti organici e sintetici (principalmente aniline)	1.750
Prodotti chimici vari	2.915
Specialità medicinali	150
Mercurio	90

(1) Purchè rispondano alle specificazioni stabilite dagli organismi ufficiali argentini competenti.

(2) Purchè i materiali da fornire non si producano nel Paese in quantità e qualità sufficiente, e rispondano alle caratteristiche e necessità dello stesso.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli	Migliaia di dollari
Sali di mercurio	20
Sementi da orto e giardino e di mais, frutti e fiori per erboristerie	120
Erbe e piante medicinali e manna	150
Apparecchi telegrafici, telefonici e per centrali telefoniche	875
Telescriventi, accessori per radio e comunicazioni e valvole termoioniche	730
Cavi di alluminio-acciaio	730
Cavi conduttori armati, fili o cavi armati, sotterranei, con fodere interiori di piombo e armatura di ferro o acciaio; filo di rame smaltato con meno di 0,15 millimetri di diametro; filo di acciaio micron nichelina e fili extra-flessibili di rame, nudi di qualunque spessore	1.895
Lampade elettriche di ogni specie	145
Isolatori per linee di alta tensione e similari	40
Microscopi, teodoliti, livelli per agrimensori, telemetri, goniometri e altri di caratteristiche speciali	730
Apparecchi di misura e di precisione (esclusi i calibri e i micrometri) .	1.020
Apparecchi elettromedicinali (elettrocardiografi, generatori di ossigeno, apparecchi e tubi per raggi X, encefalografi e altri similari)	150
Materiale chirurgico (pinze, forcipe, bisturi, forbici, spatole, aghi e altri strumenti)	65
Apparecchi fotografici e cinematografici (escluse le camere a cassetta 6 × 9)	290
Bilance di precisione, granatarie	5
Tubi neutri e articoli di vetro per laboratori.	230
Contatori e misuratori per corrente alternata	875
Orologi di controllo per guardie notturne, operai e impiegati	100
Vetri per orologi	15
Pellicole vergini per cinematografia (1)	1.460
Pellicole cinematografiche impressionate	(2)
Pellicole e placche radiografiche	350
Placche secche pancromatiche	150
Pellicole fotografiche in rotoli	150
Carta per fotografia	585
Carta albuminata e speciale per fotografia	205
Marmi	290
Talco	15
Grafite bianca cristallizzata	85
Pietra pomice	5
Cemento portland	290
Pietre ad olio per affilare	5
Abrasivi, escluse le tele e gli articoli manufatturati con smeriglio . . .	260
Crogiuoli di grafite e corindone	150
Pietre smeriglio speciali	875
Ardesia per biliardo	175
Tegole	150
Vetri piani di spessori fino a 1,5 mm., comuni	150

(1) Subordinate agli Accordi che si concluderanno relativamente all'intercambio di pellicole cinematografiche impressionate.

(2) Il numero delle pellicole sarà determinato dalla Direzione Generale degli Spettacoli pubblici ed alle condizioni che verranno stabilite.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli	Migliaia di dollari
Vetri piani fini non argentati	85
Vetri piani di 3,5 mm. di spessore ed oltre	85
Cellulosa di paglia per carta	875
Carta per fiammiferi	290
Carta Kraft per imballaggi	440
Carta stampa con filograna	290
Carta per la fabbricazione di duplicatori e carta carbone	290
Carta oleata	290
Cartone foderato e ordinario non foderato, giallo e bianco	290
Cartoncino	290
Carta da sigarette	150
Carta cellofane « parakote ».	5
Doghe di castagno e quercia	350
Fusti di castagno e quercia, armati o disarmati	525
Sughero in cortecce o lamine	350
« Faecite » (tavole dure isolanti per costruzione)	175
Dischi di sughero per tappi corona e tappi per sidro e champagne	30
Pneumatici e camere giganti ed altre di caratteristiche speciali	875
Caucciù in sonde, cannule, tubi per drenaggio ed esploratori, con o senza inserzioni di tela, per uso medicinale. Calze di applicazione medica.	
Fasce di gomma tessute con nylon e seta per uso medicinale e calze elastiche	115
Canapa grezza non pettinata nè filata	205
Filati di canapa per corde e trecce	150
Filati di canapa per telai	230
Filati di lino di titolo superiore al 20 e fino al 30	30
Cucirini	145
Filati di cotone dal titolo 40 e oltre	2.915
Filati di cotone di altri titoli (1)	2.915
Filati di seta naturale	875
Filati di lana pettinata, tinti, di titolo superiore al 54	585
Filati di fiocco	350
Filati di raion alla viscosa	2.450
Acetato di cellulosa	440
Cordicella e spaghi di canapa	100
Filo patente	350
Cavi di canapa non catramati	115
Bende elastiche di cotone e garza assorbente	440
Tessuti di seta naturale	875
Tessuti di seta grezza da elaborare	875
Tessuti di lana e misti	585
Tele per formaggi	5
Tessuti di lino	30
Tessuti di cotone	4.370
Nastri di cotone e misti	585
Tessuti per tappezzerie, di cotone, raion, seta e misti.	585

(1) Torsione tessitura titoli 16, 20, 24, 28 e 30 a due capi, e torsione maglieria, titoli 16, 20, 24, 28 e 30 ad un capo; frisato mer maglierie, titoli 6, 7, 8.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli	Migliaia di dollari
Tela di juta per sacchi	730
Automobili (80 %) e ricambi per i medesimi (20 %)	4.370
Autocarri Diesel e rimorchi, comuni e per usi speciali	2.915
Motori Diesel per autocarri e omnibus	585
Ricambi per automobili e accensione	1.165
Ricambi per carrozzeria (escluse parti frontali di paracolpi, sedile per omnibus, visiere da sole, cortine e federe, protettori d'asse, molle di ferro o acciaio per tappezzeria, coperchi di bauli, paracolpi e unghie, grate).	
Ricambi per chassis (esclusi coperchi per radiatore e depositi di benzina, balestre piane, coppi di chiusura per ruote).	
Ricambi per accensione.	
Ricambi per motori (esclusi cuscinetti di bielle e banchi, conduttori flessibili per benzina ed olio, anelli di pistoni, cinghie per ventilatori).	
Ricambi per trasmissione (eccettuate cinghie per freni, dischi d'ingranaggio).	
Motociclette (80 %) e relativi ricambi (20 %)	1.165
Biciclette (80 %) e relativi ricambio (20 %)	2.330
Ricambi e accessori per biciclette e motociclette	350
Ricambi per motociclette eccettuati i copertoni e camere d'aria delle seguenti misure: 500 × 16; 275 × 19; 300 × 19; 325 × 19; 350 × 19; 400 × 19; 300 × 20;	
Ricambi per biciclette eccettuati i copertoni, camere d'aria, tubi, sedili, pompe e loro connessioni, portapompe, pedali, pinze per pantaloni, campanelli, nipples, leve e piatti.	
Distillati di vini ed acquaviti in fusti e bidoni con oltre 50°C.	35
Vini fini	145
Liquori fini	10
Olio di oliva	260
Limoni e arance (1)	85
Castagne	175
Mandorle in guscio	230
Mandorle sgusciate.	205
Nocciole in guscio	230
Nocciole sgusciate	115
Noci sgusciate	85
Tabacco in foglie o scostolato tipi Virginia e Orientale	585
Denti artificiali	85
Pelo di coniglio	15
Api regine	20
Dischi per fonografi	10
Aghi per macchine per cucire.	350
Aghi per cucire sacchi e balle, vele e materassi	10
Aghi per telaio (languete unicamente).	85

(1) Unicamente per soddisfare le necessità argentine di carattere stagionale.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articoli	Migliaia di dollari
Ami	10
Clips di metallo giallo o di ottone per stilografiche	5
Posaterie, temperini e coltellerie di uso industriale	145
Celluloide	145
Matite e pennini di acciaio	585
Libri, riviste e materiale didattico	585
Articoli di vetro e cristallo	145
Ceramiche d'uso domestico	585
Giocattoli meccanici	60
Trecce, cloche e forme di paglia	230
Strumenti musicali (pianoforti, fisarmoniche, armoniche, ecc.) e loro parti	440

Vari: utensili di alluminio puro pressato ad alte pressioni per uso domestico. Armi da caccia e da diporto. Argento, madreperla e corallo lavorato in oggetti d'arte, ornamenti e gioielli. Macchinette per uffici (come cucitrici, sigillatrici e perforatrici). Macchine tritacarne a mano. Bigiotteria metallica, broche, fibbie, occhielli, alamari).